

SCHEDA ASSICURAZIONE SU BENI STRUMENTALI
MPS COMMERCIALE LEASING SPA

Assicurazione sui beni strumentali.

POLIZZA QUADRO - CONVENZIONE CON TORO ASSICURAZIONI -

Costo del premio:

Per tutte le garanzie prestate dalla convenzione di cui sopra viene convenuto il seguente tasso di premio annuo, cosiddetto permillare che a nostra volta dobbiamo recuperare dal cliente senza percepire alcun compenso o provvigione.

Al nostro utilizzatore andiamo quindi a percepire il puro costo dell'assicurazione da noi pagata sulla base della polizza quadro che viene qui sotto descritta.

Permillari:

5,09‰ (pro mille) per:

macchinari e attrezzature agricole, di cantiere e/o semoventi in genere (C.P.III) e/o ad impiego mobile (C.P.IV);

1,92‰ (pro mille) per tutti gli altri enti assicurati ad impiego fisso.

Per i beni esclusi dalla copertura assicurativa si rimanda a quanto riportato nella convenzione o "polizza quadro" nelle premesse e più precisamente quanto evidenziato in grassetto alla pagina 4 della presente nota e che qui per comodità ripetiamo:

Esclusioni

Anche se oggetto di contratto di locazione sono comunque esclusi dalla presente convenzione:

1. attrezzature di varo;
2. macchinari e attrezzature operanti nel sottosuolo o in gallerie (ad es. Talpe e Frese) o in acqua;
3. macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
4. ripetitori Radio – TV;
5. impianti per discoteche, night, locali notturni, sale da ballo e spettacoli all'aperto, sale da gioco o arte varia;
6. strumenti musicali in genere;
7. natanti, aeromobili e cose su di essi installati,
8. autoveicoli e semoventi targati, fermo restando che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso trasporto cose e/o persone, restando incluse nell'assicurazione le macchine semoventi, che pur essendo targate o abilitate alla circolazione, sono macchine operatrici di cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo, autobetoniere ,autopompe per calcestruzzo, autogru, macchine escavatrici o movimento terra, trattori e macchine agricole;
9. containers;

Resta facoltà della Società, su preventiva richiesta dell'Assicurato, concedere la copertura assicurativa dei suindicati enti , a condizioni da stabilirsi di volta in volta.

N.B. Quando si parla di Enti in convenzione ci si riferisce a beni concessi in leasing.

N.B. I premi di cui sopra sono comprensivi dell'addizionale per gli eventi catastrofali (C.P.VIII) e delle imposte di legge in vigore alla data. Per quanto riguarda i richiami fra parentesi sono i richiami alla polizza, per il cui tramite si può verificare la fonte dell'informazione di cui si necessita.

Ufficio Gestione Contratti Leasing

Per quanto riguarda l'inserimento nel nuovo sistema NSIL si riportano le seguenti istruzioni:

Nella seconda mappa del preventivo c'è una sezione dedicata all'assicurazione:

Assicurazione	Mod. addebito	Polizza	Premio %	Importo
DIR DIRETTA CONDUTT EXT	Extra canone	> DIRETTA CONDUT.	0,0000	0,00
	>	0,0000	0,00	
	>	0,0000	0,00	

Al posto di DIR, per i contratti strumentali, è possibile inserire uno di questi 4 codici:

T1A TORO 5,09%. - ANNUALE

T1P TORO 5,09%. - PERIODALE

T2A TORO 1,92%. - ANNUALE

T2P TORO 1,92%. - PERIODALE

I codici T1A e T2A prevedono una rifatturazione annuale (12 mesi dalla consegna del bene), per gli altri è periodale. La quota del premio, annuale o periodale, sarà indicata separatamente sulla prima "fattura di canone" unile.

I codici T1A e T1P prevedono un permillare al 5,09, destinato a beni con uso MOBILE, gli altri due prevedono un utilizzo FISSO.

Poiché in fase di preventivo non è richiesta la tipologia esatta del bene, è possibile indifferentemente utilizzare un permille fisso o mobile. Raccomandiamo di prestare la dovuta attenzione nell'applicazione dei permillari. Quando il preventivo passa a contratto e viene indicata la tipologia precisa di bene il sistema attualmente non ne controlla la coerenza col codice assicurazione: vi invitiamo pertanto ad inserire correttamente l'informazione già dal preventivo. Nei prossimi giorni provvederemo comunque ad inserire un controllo bloccante che impedirà di portare avanti un contratto in caso di incongruenza tra categoria bene e tipologia di assicurazione.

Una volta inserito il codice voluto, nel preventivo ne verranno indicati gli estremi, e nel set documentale scenderà un nuovo documento con codice 200 da stampare e far firmare al cliente, che è la "Lettera per utilizzatore per Assicurazione" il cui testo in forma PDF si allega qui di seguito.

Si ricorda la necessità di far apporre da parte dell'utilizzatore doppia firma sulla lettera con l'osservanza anche di scegliere crocettando l'opzione di consumatore finale o non.

N.B. Possono essere assicurati anche quei beni, previsti in convenzione, che vengano dati in sublocazione a terzi; questo a condizione che all'atto della richiesta di leasing venga esplicitamente indicato il luogo di installazione dei medesimi ed il proprietario dei locali ove essi sono reperibili.

Quanto sopra non comporta aggravio tariffario.



All_Risks_TORO_ASS
ICURAZIONI.pdf

Nella lettera le parti evidenziate sono quelle variabili :

numero contratto;

annuale e/o periodale;

fisso e/o mobile;

l'opzione riguarda l'essere considerato consumatore finale o non ai fini IVA.

Al solo fine di conoscenza e quindi escludendo qualsiasi divulgazione della stessa,
si rimette qui sotto copia della convenzione da noi sottoscritta e da noi definita “POLIZZA QUADRO”.

DATI ANAGRAFICI

Contraente Assicurato	/ MPS COMMERCIALE LEASING SPA		
Partita IVA		Codice Fiscale	
Indirizzo	VIALE DELLA REPUBBLICA, 227		
Comune	PRATO		
C.a.p.	59100	Provincia	PO

DATI CONTRATTUALI

Numero polizza sostituita			
Effetto dalle ore 24 del	31/12/2006	Termine alle ore 24 del	31/12/2007
Scadenza 1^ quietanza	31/12/2007	Frazionamento	ANNUALE

Ufficio Gestione Contratti Leasing

PREMESSA

Resta convenuto tra le Parti quanto segue:

L'ASSICURATO e la TORO ASSICURAZIONI SPA si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali – d'ora innanzi chiamate cose assicurate – che l'Assicurato, nello svolgimento delle proprie attività, concede in locazione ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati Conduuttori.

Anche se oggetto di contratto di locazione sono comunque esclusi dalla presente convenzione:

10. attrezzature di varo;
11. macchinari e attrezzature operanti nel sottosuolo o in gallerie (ad es. Talpe e Frese) o in acqua;
12. macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
13. ripetitori Radio – TV;
14. impianti per discoteche, night, locali notturni, sale da ballo e spettacoli all'aperto, sale da gioco o arte varia;
15. strumenti musicali in genere;
16. natanti, aeromobili e cose su di essi installati,
17. autoveicoli e semoventi targati, fermo restando che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso trasporto cose e/o persone, restando incluse nell'assicurazione le macchine semoventi, che pur essendo targate o abilitate alla circolazione, sono macchine operatrici di cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo, autobetoniere ,autopompe per calcestruzzo, autogru, macchine escavatrici o movimento terra, trattori e macchine agricole;
18. containers;

Resta facoltà della Società, su preventiva richiesta dell'Assicurato, concedere la copertura assicurativa dei suindicati enti , a condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Ufficio Gestione Contratti Leasing

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Condatto:	Il Locatario delle cose assicurate e avute in locazione dall'Assicurato.
Assicurato:	Il Proprietario e Locatore delle cose assicurate.
Società :	L'Impresa assicuratrice.
Premio:	La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Beni strumentali:	Si intendono quei beni, macchine, attrezzature o impianti, tutti di nuova costruzione, di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio.
Cose assicurate:	I beni strumentali oggetto di contratto di locazione tra l'Assicurato e il Condatto.
Franchigia:	L'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro.
Scoperto:	La quota in percento di ogni danno, liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

Art. 1 – Rischi Assicurati

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che l'Assicurato abbia concesso in locazione ai Condatto.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni :

- a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 Dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati e/o derivati da difetti già esistenti;
- d) causati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, o del Condatto;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatosi o causati in occasione di carico, scarico, trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- h) verificatosi in occasione di alluvione, inondazione, terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- j) Contaminazioni chimiche, biologiche, batteriologiche e da amianto.

Art. 3 – Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al prezzo originario di acquisto a nuovo da parte dell'Assicurato, comprensivo delle spese di diretta imputazione quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo, escluso IVA.

Art. 4 – Obblighi in caso di sinistro

In Caso di sinistro l'Assicurato e/o il Condattoore devono:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione ; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art.1914 del Codice Civile);
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile);
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino alla liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a);

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile). La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui a b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Condattoore, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui a b), l'Assicurato e il Condattoore possono prendere tutte le misure necessarie:

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa – relativamente ai guasti meccanici ed elettrici – per la cosa danneggiata fino alla riparazione che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 5 – Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto dell'indennizzo.

Art. 6 – Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 – Mandato ai periti

I Periti devono:

Ufficio Gestione Contratti Leasing

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'Assicurato e/o il Conducente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alla partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3 ;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

1. Stimando il costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
2. Stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di potere compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3. Stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a2) quello stimato in a 3).

b) Nel caso di danno non riparabile:

1. Stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
2. Stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa. Limitatamente agli Enti assicurati aventi data di costruzione non antecedente a **mesi 24** dalla data del Sinistro, la stima del valore della cosa danneggiata viene effettuata sulla base del costo di riacquisto a nuovo della stessa al momento del sinistro con il limite del prezzo originario di acquisto da parte dell'Assicurato a termine dell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
3. Stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b 2) quello stimato in b 3).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di ripartizione calcolate in a 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale del danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa;

Ufficio Gestione Contratti Leasing

qualora tale misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato, come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite da sinistro.

E' inoltre esclusa l'IVA in quanto non facente parte della somma assicurata.

Art. 9 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare per l'intero periodo annuo dell'assicurazione una somma maggiore di quella rispettivamente assicurata, salvo minori limiti precisati nelle Condizioni Particolari.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELLA PROPRIETA'

Art. 10 – Rischio assicurato

La Società si obbliga, nei limiti stabiliti in polizza, a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, unicamente nella sua qualità di proprietario, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate date in locazione al Conduttore.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione.

Art. 11 – Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionalmente, da esso o di collaborazione con esso.

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni per i quali debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dell'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;

i danni da responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate.

Art. 12 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i sinistri mortali o di notevole gravità, dall'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- b) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un

Ufficio Gestione Contratti Leasing

componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 13 – Gestione delle controversie. Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso in proporzione al rispettivo interesse.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite $\frac{1}{4}$ del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato, in proporzione al rispetto interesse .

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di questa ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 15 - Disciplina del contratto – Liquidazione del premio

1. L'Assicurato si obbliga a notificare alla Società:

- a) Mensilmente, nel termine massimo di giorni 15 successivi,
 - l'elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate nel mese trascorso ed a carico della presente Convenzione in quanto non escluse dalla medesima (carico);
 - l'elenco di tutte le operazioni di leasing cessate nel mese trascorso da escludere dalla Convenzione (scarichi);

- b) annualmente, al 31/12 di ogni anno, nel termine massimo di giorni 15 successivi, l'elenco di tutte le operazioni leasing aventi durata residua nell'annualità entrante ed a carico della presente Convenzione in quanto precedentemente inserite nella medesima.

Le notifiche di cui in a) e b) precedenti dovranno contenere, per singola operazione di leasing, i seguenti dati:

- numero del contratto di locazione;
- ragione sociale, attività ed indirizzo del Conduttore;
- ubicazione dei beni concessi in locazione se diversa dall'indirizzo del Conduttore;
- i dati atti ad identificare inequivocabilmente i beni quali descrizione, marca, tipo, modello, n. di matricola, etc. ;
- il valore di acquisto a nuovo dei beni oggetto della locazione;
- effetto e termine del relativo contratto di locazione finanziaria;
- tasso di premio applicato in accordo con la presente Convenzione e in funzione della tipologia di cose assicurate, nonché relativo premio.

Ufficio Gestione Contratti Leasing

2. La Società, sulla base delle notifiche di cui al punto 1. precedente provvederà, a mezzo appendici annuali al 31/12 di ogni anno, alla liquidazione del premio nei termini seguenti:
- a) applicando il tasso annuo previsto, in ragione del periodo intercorrente tra la data di effetto o cessazione della locazione ed il 31/12 dell'annualità decorsa, ai valori dei beni entrati o cessati da copertura nell'annualità e notificati dall'Assicurato a termini del punto 1a) precedente;
 - b) applicando il tasso annuo previsto in ragione intera ai valori dei beni rimasti in copertura nell'annualità decorsa.

L'Assicurato è obbligato a pagare i premi di liquidazione nel termine massimo di giorni 30 dalla data di emissione della relativa appendice.

Qualora l'Assicurato non provveda alle notifiche nei termini previsti al punto 1. precedente come pure nel caso non provveda al pagamento dei premi di liquidazione nei termini del punto 2. precedente, l'assicurazione si intende sospesa con pari effetto e riprende vigore dalle ore 24 della data di assolvimento delle obbligazioni suddette.

Art. 16 – Polizza convenzione – durata e tacita proroga

La convenzione ha la durata pattuita tra le Parti, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario comunque non superiore ad anni uno, e così successivamente salvo che sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno un mese prima della scadenza.

Le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell'assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Società non si avvalga di quanto stabilito all'art.25- Recesso in caso di sinistro.

Art. 17 – Durata, effetto e scadenza della copertura

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione si intende sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno di pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista dallo specifico singolo contratto di locazione a cui la copertura si riferisce.

Le singole cose assicurate sono coperte dalla Società dalle ore 24.00 del giorno in cui risultano consegnate, montate o installate presso il Conduttore, collaudate e pronte all'uso cui sono destinate e purché i relativi contratti di locazione siano stati sottoscritti.

L'Assicurato si impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possono comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore. Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, l'Assicurato informa la Società di quanto è venuto a mutare delle notizie elencate nel precedente art. 15.

L'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che

Ufficio Gestione Contratti Leasing

l'Assicurato sopporta l'onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, peraltro con il minimo di 3/10.

Qualora nell'elenco di precedente art. 15 fossero contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Art. 18 – Premio minimo anticipato

Al perfezionamento della presente polizza convenzione ed all'inizio di ciascuna annualità assicurativa successiva l'Assicurato versa alla Società quale premio minimo anticipato annuo, un importo pari al 50% del premio di regolazione dell'annualità precedente, comprensivo dell'imposta vigente al momento del pagamento. Suddetto premio annuo minimo anticipato è soggetto a conguaglio in occasione dell'appendice annuale di regolazione per l'anno in riferimento.

In conseguenza di quanto sopra il premio minimo anticipato annuo al perfezionamento della presente polizza convenzione viene pattuito per l'anno in corso in Euro 220.000,00 lordi.

Art. 19 – Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato o pagabile da tali altre assicurazioni.

Art. 20 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in caso di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione ribellione, insurrezione, assunzione od usurpazione di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) da contaminazione o inquinamento di qualsiasi natura qualunque sia la causa che li ha originati;
- d) indiretti da qualsiasi causa originati, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) di appropriazione indebita o più in generale di atti illegittimi di disposizione del bene posti in essere dal Conduttore o dai suoi Dirigenti;
- f) La Società non indennizza i danni – che si verificano prima, durante o dopo l'anno 2000 – direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà od in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla

Ufficio Gestione Contratti Leasing

effettiva data di calendario;

- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente od indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà od in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio i data dell'anno 2000.

Art. 21 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 22 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 23 – Inversione dell'onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico dell'Assicurato il quale intende far valere il diritto.

Art. 24 – Pagamento dell'indennità – Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2d) e 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualsiasi motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di quest'ultima non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato dalla Condizione Particolare XVI quale franchigia o scoperto e relativo minimo.

Art. 25 – Recesso in caso di sinistro

Avvenuto un sinistro ed anche prima della sua liquidazione, qualunque sia l'importanza del danno e fino al sessantesimo giorno dopo quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dall'assicurazione sulla singola applicazione colpita da sinistro o dall'intera Convenzione, con preavviso di giorni 30 da comunicarsi all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso dall'intera Convenzione comporta la cessazione per tutte le applicazioni in essere alla data del recesso.

Ufficio Gestione Contratti Leasing

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia al termine del periodo di assicurazione per il quale è stato pagato.

Art. 26 – Titolarità dei diritti nascenti

Le azioni, le ragioni e diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società, spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Condatore, restando esclusa ogni sia facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

Art. 27 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 28 – Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazione anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Art. 29 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato chiuso il contratto.

Art. 30 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 31 – Limitazione territoriale

L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI PARTICOLARI

I - Enti Usati

L'Assicurazione prevista dalla presente convenzione è operante anche nei confronti di enti usati dati in locazione dall'Assicurato ai Condatore, purché non rientranti nelle tipologie n.01 usque n.09 escluse di cui in premessa.

Relativamente a tali enti usati:

- a) somma assicurata: a precisazione di quanto ad art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma assicurata deve corrispondere al relativo valore commerciale che si assume pari al valore di fattura d'acquisto da parte dell'Assicurato alla data di stipula del contratto di locazione;
- b) esclusioni: ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni e/o guasti di natura meccanica e/o elettrica e/o elettronica;

Ammontare
del danno:

a parziale deroga dell'art.8) punto a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la determinazione del danno riparabile sarà effettuata

Ufficio Gestione Contratti Leasing

applicando la riduzione proporzionale per vetustà, deperimento per uso o altre cause.

II - Inondazione, alluvione, allagamento nelle centrali idroelettriche

La Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condutture forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

III – Macchinario od attrezzatura di cantiere, agricoli e/o semoventi in genere

Relativamente a cose assicurate configurabili quali macchinario od attrezzatura di cantiere e/o agricole e/o semoventi in genere, resta convenuto che:

- a) La Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
- b) I danni derivanti da operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo di impiego;
- c) per le gru a torre la garanzia viene estesa anche alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nell'area di impiego e/o deposito solo in occasione di trasporto o trasferimento;

Per ogni sinistro causato da furto o tentativo di furto l'indennizzo avverrà previa detrazione dello scoperto e relativo minimo convenuto e riportati alla C.P.XVI.

IV – Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Limitatamente agli strumenti ed alle apparecchiature ad impiego mobile, tali intendendosi quelli che per loro natura possono essere utilizzati in luoghi diversi (come ad esempio apparecchiature di ripresa, di misura etc.) e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località, la garanzia è estesa ai danni durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Per tali strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile l'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi a causa o in occasione di furto da veicoli purché questi ultimi siano regolarmente chiusi a chiave e inoltre:

- a) si trovino in parcheggi autorizzati custoditi ed a pagamento o in autorimesse private custoditi anche non a pagamento - in tal caso la garanzia è operante 24 ore su 24;
- b) si trovino in autorimesse non custodite – in tal caso la garanzia è operante per il solo caso di furto dopo effrazione di porte, saracinesche o simili posti a protezione locale dove si trova il veicolo;
- c) si trovino in sosta incustodita – in tal caso la garanzia non è operante durante le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) mentre è operante nelle ore diurne (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) solo se il veicolo è dotato di impianto di allarme in stato funzionante.

Resta inoltre convenuto che in occasione di ogni singolo sinistro indennizzabile a termini della presente condizione, restano a carico dell'Assicurato le franchigie e/o gli scoperti pattuiti alla C.P. XVI.

V – Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori ed impianti elettronici

L'Assicurato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore, alla scadenza della garanzia di fornitura, un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato e con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti di funzionamento, nonché i danni ai moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione

Ufficio Gestione Contratti Leasing

di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nel contratto di assistenza e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Qualora il contratto di assistenza tecnica non esistesse o venisse a cessare la Società non risponde per danni e/o guasti di natura meccanica e/o elettrica e/o elettronica.

VI – Delimitazione del rischio assicurato

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o mondabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie accumulazione elettriche, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

VII – Danni da furto e mezzi di chiusura

I mezzi di chiusura si intendono sufficienti quando ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolari agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non inferiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

VIII – Eventi catastrofali

A parziale deroga dell'art.2 punto h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti agli enti assicurati in conseguenza di alluvione, inondazione, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a) limite di indennizzo: la Società per nessun titolo sarà tenuta a pagare per singolo sinistro somma superiore al 70% (settanta per cento) dell'importo indennizzabile calcolato a termini dell'art. 8) delle Condizioni Generali di Assicurazioni;
- b) definizione di sinistro: per "singolo sinistro" si intende il complesso di tutti i danni cagionati nelle 72 ore immediatamente successive al momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile;
- c) recesso: l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento della garanzia prestata con la presente estensione, mediante preavviso di

Ufficio Gestione Contratti Leasing

giorni quattordici da darsi l'una all'altra parte. In caso di recesso da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto, pagato e non goduto, relativo alla presente estensione di garanzia;

- d) premio annuo netto: Il premio netto annuo per la presente estensione di garanzia viene fissato nella misura del 5% addizionale (da aggiungere al tasso annuo base di cui alla C.P. XV).

IX – Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 20) punto a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti agli enti assicurati in conseguenza di scioperi, tumulti, sommosse popolari, atti vandalici e dolosi e atti di terrorismo, ferme restando le esclusioni di cui al punto a) su richiamato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a) limite di indennizzo: la Società per nessun sarà tenuta a pagare per singolo sinistro somma superiore al 70% (settanta per cento) dell'importo indennizzabilità calcolato a termini dell'art. 8) delle Condizioni Generali di Assicurazioni;
- b) recesso: l'Assicurato e la Società hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento della garanzia prestata con la presente estensione, mediante preavviso di giorni quattordici da darsi l'una all'altra parte. In caso di recesso da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto, pagato e non goduto, relativo alla presente estensione di garanzia;
- c) premio annuo netto: Il premio netto annuo per la presente estensione di garanzia viene fissato nella misura dello 0,10‰ (già incluso nel tasso annuo base di cui alla C.P. XV)

XI – Obblighi a carico dell'Assicurato

L'Assicurato è tenuto ad informare per iscritto il Conduttore degli obblighi previsti dall'art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione – avviso di sinistro entro 3 giorni a quando ne ha avuto conoscenza – fermo restando il disposto dell'art. 1913 del Codice Civile.

Restando inoltre convenuto tra le parti che la Società, per i sinistri denunciati dopo trenta giorni dalla data di avvenimento, per nessun titolo sarà tenuta a pagare somma maggiore al 70% dell'importo indennizzabile calcolato come all'art. 8) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

XII – Sviste e dimenticanze

L'assicurazione prestata dalla presente polizza Convenzione non sarà in alcun caso pregiudicata da errori, omissioni, sviste dimenticanze da parte dell'Assicurato relativamente alle notifiche degli enti assicurabili, salvo il caso di dolo o colpa grave.

XIII – Limite somma assicurata

Anche se oggetto di contratto di locazione tra Assicurato e Conduttore, non rientrano nell'assicurazione prestata dalla presente convenzione i contratti di locazione di valore superiore a € 1.550.000,00=.

Qualora l'elenco delle operazione di leasing che l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società a termini dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione contenga cose con somma assicurata superiore a tale limite ed anche se per esse fosse stato pagato il premio, la mancata contestazione non costituisce accettazione della copertura e pertanto la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto delle imposte.

Resta facoltà della Società, su preventiva richiesta scritta dell'Assicurato, concedere la copertura assicurativa per contratti di locazione di valore superiore a € 1.550.000,00= comunque a condizioni da stabilirsi di volta in volta.

XIV – Limiti di risarcimento

Relativamente a:

- SEZIONE I – Danni alle cose
In caso di sinistri risarcibili a termini della presente Sezione I di polizza – Danni alle cose – la Società per nessun titolo sarà tenuta a pagare somma maggiore a € 1.550.000,00= per singolo bene assicurato; € 2.583.000,00 per ogni ubicazione ed € 6.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ad eventi catastrofali di cui alla Condizione particolare VIII

- SEZIONE II – Responsabilità Civile Terzi della proprietà
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente Sezione II di polizza – Responsabilità Civile verso terzi della proprietà – la Società per nessun titolo sarà tenuta a pagare somma maggiore ad € 1.000.000,00 per singolo evento e/o per la totalità degli eventi avvenuti nel corso della stessa durata annua.

XV – Premio di polizza

Per le garanzie tutte prestate dalla presente polizza viene convenuto il seguente tasso di premio annuo:

base: 4,0‰ (pro mille) per macchinari e attrezzature agricole, di cantiere e/o semoventi in genere (C.P.III) e/o ad impiego mobile (C.P.IV); 1,5‰ (pro mille) per tutti gli altri enti assicurati eventi catastrofali (C.P. VIII): addizionale del 5% del premio base da applicare sulla relativa somma assicurata.

Al premio così ottenuto vanno aggiunte le imposte di legge in vigore alla data di pagamento, *(nell'attualità le imposte sono pari al 21,21%)*.

XVI – Scoperto e franchigie

Per ogni singolo sinistro indennizzabile resta a carico dell'Assicurato lo scoperto con relativo minimo e/o franchigia in appresso definiti:

- a) *Macchinari e attrezzature di cantiere e/o agricole e/o semoventi in genere*
Scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.550,00=
- b) *Strumenti e apparecchiature ad impiego mobile*
Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 516,00
- c) *Altre cose assicurate*
 1. Danni da furto:
 - Se i mezzi di chiusura di cui a C.P. VII di polizza esistono e risultano applicati:
 - Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 516,00= per enti di valore singolo inferiore ad € 51.646,00=;
 - Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.033,00= per enti di valore singolo superiore ad € 51.646,00=;
 - Se i mezzi di chiusura di cui a C.P. VII di polizza non esistono o non risultano applicati:
 - Scoperto del 20% del danno con il minimo di € 1.033,00=;
 2. Altri danni:
 - Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 516,00= per enti di valore singolo inferiore ad € 51.646,00=;
 - Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.550,00= per enti di valore singolo superiore ad € 51.646,00=;

Qualora per un sinistro, indennizzabile a termini della presente convenzione, si dovessero applicare più scoperti, si pattuisce che l'aliquota massima di scoperto applicabile a detto sinistro non dovrà superare il 25%.

XVII – Ristorno premi per buon andamento

Un mese prima del termine della scadenza assicurativa biennale e sempreché la presente polizza convenzione sia stata rinnovata per l'esercizio successivo con la stessa Società, verrà fatto un bilancio portando:

all'attivo:

- a) i premi delle ultime due annualità al netto delle imposte;
- b) gli eventuali recuperi netti sui sinistri introitati nel corso del medesimo periodo ed eventuali economie evidenziate in sede di liquidazione su danni riservati nel bilancio dell'annualità precedente;

al passivo:

- c) i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dagli Assicuratori, relativi a rischi i cui premi siano stati conteggiati al punto a);
- d) i danni (pagati e riservati come sopra) relativi a premi di annualità precedenti venuti a conoscenza degli assicuratori dopo la compilazione del bilancio della scorsa annualità, le integrazioni resesi necessarie sui sinistri riservati precedentemente.

Ufficio Gestione Contratti Leasing

Se da detto bilancio risulterà un saldo < al 60% verrà corrisposto al Contraente a titolo di ristorno premio per buon andamento uno sconto del 20% sul premio anticipato per l'annualità successiva. Qualora il saldo del bilancio si presenti invece > al 70% , il contratto verrà rinnovato a condizione ed a tassi da concordare, fermo il disposto dell'art. 25) delle Condizioni Generali di Assicurazione (recesso in caso di sinistro)

XVIII - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile **BSP BROKER DI ASSICURAZIONI SRL** e gli assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla **TORO ASSICURAZIONI S.p.A.**, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla **BSP BROKER DI ASSICURAZIONI SRL** la quale tratterà con la Società delegataria informandone le compagnie coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spettabile **BSP BROKER DI ASSICURAZIONI SRL** direttamente nei confronti di ogni compagnia coassicuratrice. Ognuna delle compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione della quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

XIX - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti ai contratti, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della **TORO ASSICURAZIONI S.p.A.**, all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici, altra propria rilasciata in loro nome. La firma della Direzione della Delegataria, apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto, rende valida al ogni effetto la presente polizza.

<i>CODICE</i>	<i>SOCIETA'</i>	<i>QUOTA %</i>
099	TORO ASSICURAZIONI S.p.A.	65
	ASSITALIA - Agenzia Generale di Empoli (FI)	35

IL CONTRAENTE/ ASSICURATO

LA SOCIETA'

Ufficio Gestione Contratti Leasing

Agli effetti dell'art.1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- art. 5 (sanzione della perdita delle indennità in caso di documentazione menzognera; alterazione dei documenti e delle tracce del danno);
- art. 6/7 (procedure per la valutazione del danno e mandato dei Periti);
- art. 13 (gestione delle vertenze per danni a terzi);
- art. 16 (tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta almeno 1 mese prima della scadenza);
- art. 17 (non operatività della copertura per cose non assicurabili o escluse dalla Convenzione anche in presenza di pagamento del premio);
- art. 19 (validità dell'assicurazione solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da altre assicurazioni);
- art. 23 (inversione dell'onere della prova);
- art. 24 (pagamento dell'indennizzo, sospensione in caso di procedura giudiziaria);
- art. 25 (diritto di recesso da parte della Società dopo ogni danno);
- art. 29 (deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);

nonché le seguenti CONDIZIONI PARTICOLARI:

- C. P. VIII: (eventi catastrofali : facoltà di recesso anche in assenza di sinistro)
- C. P. IX : (eventi sociopolitici : facoltà di recesso anche in assenza di sinistro)
- C. P. XIII: (non operatività della copertura per cose con somma assicurata superiore al limite convenuto)

IL CONTRAENTE/ASSICURATO


Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la " nota informativa" predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 175/1995 e della circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

**Si ritiene di aver dato tutte le indicazioni necessarie ai fini assicurativi dei beni strumentali.
Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento e/o necessità in merito che è possibile richiedere a:**

Bartoloni Roberto tel. 0577- 298860 cell. 335-7539153
e-mail roberto.bartoloni@mpslf.it

MPS Leasing & Factoring SpA
Ufficio Gestione Contratti Leasing
Roberto Bartoloni



Prato, 28 febbraio 2007

